



# NEWS Euroconference

**Edizione di lunedì 9 Settembre 2024**

## **CASI OPERATIVI**

**Requisiti per l'utilizzo del c.d. sconto in fattura da parte delle cooperative**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Ammortamento dei beni materiali concessi in uso a terzi**  
di Alessandro Bonuzzi

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Ammesso il realizzo controllato anche in assenza di perizia?**  
di Ennio Vial

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Non vi è cessione di azienda se i beni sono stati acquisiti immediatamente prima dell'operazione**  
di Stefano Rossetti

## **LA LENTE SULLA RIFORMA**

**Correttivo Ires e aggregazioni professionali**  
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

## **OSSEVATORIO PROFESSIONI**

**Euroconference e ANC insieme per parlare di Intelligenza Artificiale e Digitalizzazione degli Studi**  
di Redazione



## CASI OPERATIVI

# **Requisiti per l'utilizzo del c.d. sconto in fattura da parte delle cooperative**

di Euroconference Centro Studi Tributari

**FiscoPratico** La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo **Studio del Commercialista** scopri di più >

Si chiede un parere in merito alla sussistenza del requisito del reddito per l'applicabilità del c.d. sconto in fattura su una pratica di c.d. superbonus per una cooperativa sociale di tipo A-Onlus cosiddetta *"di diritto"*.

Premesso:

- che con riferimento agli interventi super sisma bonus e super eco bonus è stata presentata una pratica CILAS prima del 29 marzo 2024 su un immobile di proprietà della cooperativa, con requisiti rientranti nell'articolo 119, comma 10-bis, D.L. 34/2020;
- che tutti gli altri requisiti per la percorribilità del c.d. superbonus e dello sconto in fattura sono già stati verificati,

si richiede con espresso riferimento al requisito della sussistenza del reddito imponibile, che risulterebbe essere necessario per la percorribilità del bonus ai sensi di quanto affermato dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 23/E/2022, se:

a) il c.d. sconto in fattura resta comunque percorribile, permanendo la situazione sopra descritta,

b) il c.d. sconto in fattura non è percorribile in presenza di redditi esenti, ma qualora la cooperativa

decida per l'annualità 2023 e seguenti, di assoggettare a parziale tassazione (3%) gli utili d'esercizio ai sensi dell'articolo 2, comma 36-ter, D.L. 138/2011 lo sconto in fattura risulta essere percorribile, anche in assenza di specifico interpello, ma a fronte di quanto indicato nella risposta a interpello n. 47/E/2022.

Si precisa che:



1. per la cooperativa il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del costo del lavoro di terzi e non soci (70,1% nel bilancio 2022, analogo per il bilancio 2023) e la cooperativa in tal senso risulta esente da imposta sui redditi di cui all'articolo 11, D.P.R. 601/1973;
2. l'immobile sul quale sono previsti gli interventi è inserito a bilancio fra gli immobilizzi materiali e considerato come immobile strumentale per l'attività della cooperativa e in tal senso non produttivo di redditi da fabbricato;
3. la cooperativa ha interessi attivi bancari e interessi da cedole a fronte della liquidità disponibile.

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...\*\*](#)



**FiscoPratico**



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### ***Ammortamento dei beni materiali concessi in uso a terzi***

di Alessandro Bonuzzi

OneDay Master

## Componenti negativi del reddito d'impresa

Scopri di più

Nel caso di beni strumentali **concessi in uso** dall'impresa proprietaria ad altra impresa a titolo di **locazione, noleggio o comodato**, laddove persista il requisito della **strumentalità**, si innescano **2 ordini di problematiche**.

La **prima questione** attiene alla possibilità per il concedente di continuare a **dedursi le quote di ammortamento**, mentre la **seconda riguarda la corretta aliquota fiscale di ammortamento applicabile**, laddove l'attività esercitata dal concedente sia diversa da quelle svolta dall'utilizzatore.

Per quanto riguarda la deduzione delle quote di ammortamento in capo all'impresa concedente, la stessa è stata **ammessa** dalla stessa Agenzia delle entrate che, nella [risoluzione n. 133/E/2010](#), ha precisato che *“In linea generale, tutti i beni materiali strumentali sono fiscalmente ammortizzabili, compresi quelli concessi in locazione o comodato a terzi purché tuttavia persista il carattere di strumentalità”*, e quindi sempreché il bene ceda le proprie **utilità** all'impresa proprietaria e non a quella che lo ha utilizzato.

A detta della [risoluzione n. 196/E/2008](#), ciò significa che **la strumentalità di un bene concesso in comodato a terzi va verificata** non solo **avendo riguardo** allo svolgimento dell'attività “propria” dell'impresa, ma anche **a tutte quelle operazioni – collaterali** all'attività principale – **che l'impresa compie in vista del raggiungimento delle finalità aziendali**. La strumentalità, dunque, è fatta salva laddove, ad esempio, il bene – anche se fisicamente non collocato nel luogo di ordinario svolgimento dell'attività (e anche se non utilizzato in maniera diretta) – risulti **parte integrante** del complesso di **beni organizzati** dall'imprenditore, ai fini del raggiungimento delle finalità dell'impresa in quanto, favorendo il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e la **diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati**, costituisce un **“mezzo” per il raggiungimento del “fine” della società comodante**, che è quello **della produzione di ricavi**. In tale ipotesi, di fatto, il **bene dato in comodato è “utilizzato” indirettamente** dalla società comodante **per il tramite del comodatario**.

Il **secondo aspetto** – individuazione dell'**aliquota fiscale di ammortamento applicabile** – è,



invece, tutt'ora **controverso**.

Sulla base di una prassi dell'Agenzia delle entrate ([risoluzione n. 56/E/2004](#), [circolare n. 10/E/2006](#) e [risoluzione n. 133/E/2010](#)), si dovrebbe far riferimento all'**attività esercitata** dal **proprietario-concedente e non al settore di attività in cui il locatario o comodatario utilizza il bene**.

Di contro, un'altra parte della prassi dell'Amministrazione finanziaria ([risoluzione n. 74/E/1980](#), [risoluzione n. 1740/E/1984](#), risoluzione n. 483/E/1996) sposa la **soluzione opposta**, dando rilevanza al **comparto produttivo** dell'**impresa utilizzatrice**.

Quest'ultimo indirizzo è condiviso anche dall'Aidc che si è espressa sul tema con la **Norma di comportamento n. 123/2021**. A parere dell'Associazione, infatti, il coefficiente di ammortamento del settore di attività dell'impresa utilizzatrice fornisce una **rappresentazione più realistica** del deterioramento fisico dei beni.

Ragion per cui il **settore produttivo** di riferimento, ai fini dell'individuazione del coefficiente di ammortamento, **dovrebbe essere necessariamente** quello del **soggetto** che **effettivamente impiega il bene**.

A sostegno di ciò, la **Norma richiamata evidenza che**:

- in tal senso, si è altresì espressa la Corte di cassazione nella **sentenza n. 22021/2006**, secondo cui “*la disciplina fiscale dei diversi coefficienti di ammortamento tiene espressamente conto dell'effettivo “tasso di usura” a cui sono soggetti i beni strumentali in relazione all’"impiego" a cui vengono singolarmente destinati*”;
- “*Tale criterio interpretativo trova inoltre indiretto conforto, nella logica della necessaria coerenza interna del corpo normativo, nei criteri applicati per determinare la percentuale di scorporo (20 o 30%) del valore dell’area occupata dai fabbricati, dove in caso di locazione o comodato il proprietario dell’immobile deve tenere conto del concreto utilizzo dell’immobile da parte dell’utilizzatore*”.



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### ***Ammesso il realizzo controllato anche in assenza di perizia?***

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

## Conferimento di partecipazioni

Scopri di più



Il comma 2, dell'[articolo 177, Tuir](#), contiene la **disciplina del conferimento di partecipazioni a realizzo controllato**. Uno dei requisiti necessari per l'applicazione della normativa potrebbe essere **l'aumento del capitale sociale in capo alla società conferitaria**.

Si tratta di una **conclusione cui si può ragionevolmente giungere**, quanto meno per ragioni prudenziali, in considerazione della lettera della norma. Il comma 2, infatti, esordisce stabilendo che *“Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo ...”*.

La previsione normativa appare chiara: **a fronte del conferimento devo ottenere in cambio azioni o quote. Non è escluso che una parte del conferimento vada a riserva, ma almeno un euro deve andare a capitale.**

Tale circostanza, nella maggior parte dei casi, **non rappresenterà una concreta limitazione**. Il conferimento a riserva, senza aumento del capitale, tuttavia, potrebbe **interessare coloro che vorrebbero evitare la relazione di stima**.

Al riguardo, si ricorda che lo studio del notariato 276-2015/I ha affrontato la questione relativa alla possibilità di **non redigere una relazione giurata di stima** in ipotesi di **apporti in natura in società di capitali**.

Lo studio esamina in primis la **differenza tra gli apporti a patrimonio, rispetto ai conferimenti ed ai finanziamenti**. Vengono elencate **numerose fattispecie che escludono ogni necessità di perizia**:

- la disciplina dell'**aumento gratuito del capitale**;
- i **versamenti a fondo perduto**, che possono anche essere costituiti da apporti in natura;
- il cosiddetto **aumento di capitale a pagamento “per compensazione”**;
- la disciplina degli **acquisti “pericolosi”**, che superati alcuni angusti limiti non richiede alcuna perizia di terzi;
- la disciplina dell'[articolo 2343 ter, comma 2, lettera a\), cod. civ.](#), che permette



**operazioni sul capitale senza perizie** e mediante utilizzazione di **valutazioni presenti in bilanci di altre società**;

- la disciplina delle **fusioni e scissioni**.

I Notai concludono sostenendo la tesi secondo cui **la disciplina “ordinaria” degli apporti in natura**, ossia quando le parti pongono in essere un apporto spontaneo, senza alcun preciso programma negoziale futuro, non **richiede alcuna perizia di stima**. In simili casi, quando la società avrà approvato il primo bilancio successivo all'apporto, il **valore dell'apporto stesso verrà definitivamente “acquisito” nel netto e diverrà utilizzabile**, come tutte le sue altre parti, per qualsiasi operazione **straordinaria o sul capitale**.

Si tratta di una **opportunità di sicuro interesse** che, tuttavia, **pare scontrarsi con la lettera della norma**, che riconosce il realizzo controllato a condizione che una (seppur minima) **parte del conferimento sia destinata a capitale**.

La questione pare essere risolta dalla **bozza di comma 2 in circolazione**. Si legge, infatti, che *“In caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una società di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ...”*.

Lo stacco rispetto al passato appare evidente: **non è più richiesto, come contropartita del conferimento, l'aumento del capitale sociale**. Il conferimento a realizzo controllato, ovviamente nel rispetto dei vari requisiti previsti dalla norma, **discende dal conferimento di azioni o quote**, che ben possono avere come contropartita **solo una riserva del netto**.



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

# **Non vi è cessione di azienda se i beni sono stati acquisiti immediatamente prima dell'operazione**

di Stefano Rossetti

OneDay Master

## Conferimento di azienda e la cessione di azienda

Scopri di più

Ai sensi dell'[articolo 2555, cod. civ.](#), “il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa” rappresentano un'azienda.

Affinché vi possa essere un'azienda è necessaria la compresenza:

- **dei beni.** Essi devono essere intesi in senso giuridico e, in ragione di diversi filoni interpretativi, possono ricoprendere oltre ai **beni materiali e immateriali** anche **diritti e rapporti obbligatori**;
- **dell'organizzazione** definita dalla giurisprudenza come il “*collegamento funzionale fra i beni di un complesso produttivo unitario*” (per tutte Cassazione n. 17927/2008);
- **dell'esercizio dell'attività di impresa** come concetto finalistico dell'organizzazione impressa all'insieme di beni.

L'azienda, come sopra definita, assume un **ruolo cruciale sotto il profilo fiscale**; infatti, il legislatore ha previsto regimi agevolati da applicare al **trasferimento del complesso aziendale** sia sotto il profilo **dell'imposizione diretta** (si pensi alla neutralità delle operazioni straordinarie oppure al regime PEX per il trasferimento di partecipazioni che indirettamente rappresentano l'azienda) sia **sotto il profilo dell'imposizione indiretta** (le cessioni di azienda sono fuori dal campo di applicazione dell'Iva).

In riferimento alle **imposte indirette**, recentemente l'Agenzia delle entrate, con la [risposta ad interpello n. 149/2024](#), ha fornito un **interessante chiarimento in relazione alla nozione di azienda**.

Nello specifico, all'Amministrazione finanziaria era stato chiesto se la **cessione di un complesso aziendale potesse essere considerata fuori campo Iva**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lettera b\), D.P.R. 633/1972](#), atteso il fatto che la **linea di produzione costitutiva** l'azienda era **composta da beni immateriali e materiali**, quest'ultimi acquisiti in prossimità della cessione.



Nel fornire la risposta alla società istante, l'Amministrazione finanziaria ha sottolineato come la Corte di cassazione, in più occasioni, ha avuto modo di precisare che **l'azienda oggetto di cessione deve essere un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa**, di per sé idoneo a consentire l'inizio o la **prosecuzione di quella determinata attività**.

Infatti, secondo la Corte di cassazione:

- **se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi** che normalmente costituiscono l'azienda presso il cedente, deve tuttavia poter essere rilevato che, nel complesso di quelli ceduti, **permanga un residuo di organizzazione** che **ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa**, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario (Cassazione n. 9575/2016);
- **si ha cessione d'azienda quando** “[...] *i beni strumentali ceduti siano atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di una impresa (anche se non si richiede che tale esercizio sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per un'attività d'impresa, né che la cessione comprenda anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali) [...]*” (Cassazione n. 24913/2008);
- “[...] *ai fini fiscali, per la qualificazione di un atto di trasferimento come cessione di azienda, non rileva la circostanza che i singoli beni aziendali siano stati ceduti globalmente o con più atti separati, né la circostanza che il cedente sia un soggetto non munito di autorizzazioni all'esercizio dell'attività dell'azienda, e nemmeno la circostanza che, al momento della cessione, l'azienda fosse concretamente esercitata, perché rileva unicamente la causa reale del negozio e la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti [...]*” (Cassazione n. 13580/2007);
- “[...] *ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione [...]*” (Cassazione n. 18948/2021).

Alla luce di quanto sopra, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, l'operazione prospettata dalla società istante **non può configurarsi come cessione di azienda**, in quanto i **beni materiali sono stati acquistati in un momento immediatamente antecedente rispetto alla vendita**, con ciò **non realizzando quel collegamento funzionale tale da poter configurare un'azienda**.

La cessione dei beni rappresentati nell'istanza di interpello, dunque, deve seguire le **regole ordinarie** stabilite per le **cessioni di beni materiali e immateriali rilevanti ai fini Iva** e sarà assoggettata a **imposta di registro in misura fissa**, ai sensi dell'articolo 40, Tur e dell'articolo 11 della Tariffa, Parte I, allegata, al Tur.



## LA LENTE SULLA RIFORMA

### **Correttivo Ires e aggregazioni professionali**

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Master di specializzazione

### **Laboratorio sulle riorganizzazioni societarie**

Scopri di più

Il cosiddetto **Correttivo Ires** (provvedimento approvato in via preliminare dal CDM del 30.4.2024) non limita il suo intervento all'Ires stessa, ma **modifica in modo significativo la disciplina del reddito da lavoro autonomo** e, quale correlato di questa modifica, **anche lo scenario normativo che ruota attorno alle aggregazioni societarie, in ambito di reddito da lavoro autonomo**. A questo proposito, viene inserito, nel Titolo III del Tuir (disposizioni comuni), Capo III (operazioni straordinarie), un nuovo [articolo 177 bis](#), rubricato “*Operazioni straordinarie e attività professionali*”. Questa norma è destinata a **mutare il quadro operativo/tributario** delle operazioni di aggregazione tra società, o più in genere, **tra soggetti che svolgono attività professionale**.

Ricordiamo che **la situazione attuale** delle aggregazioni professionali è **caratterizzata da un vuoto normativo**, colmato da interventi delle Agenzia delle entrate che **non sempre vanno nella direzione di favorire dette aggregazioni**, che pure dovrebbero essere protette dall'Ordinamento. Ebbene, il senso del nuovo [articolo 177 bis](#), Tuir, pare muovere proprio in questa direzione, cioè **rimuovere i vincoli ed i problemi tributari** che si frappongono verso chi vorrebbe **attivare una aggregazione professionale**.

Ma **quale è oggi lo scenario fiscale** che si realizza quando si volesse conferire il proprio studio professionale **in una società**?

Per rispondere alla domanda, occorre rimarcare che **una cosa è conferire il proprio studio in una società semplice o studio associato, altro è conferirlo in una società commerciale STP**, di persone o di capitale.

Il **primo caso** è stato oggetto di una interpretazione di prassi risalente al 2009 (risoluzione n. 177/E/2009) e consisteva in un **conferimento di studio verso una associazione professionale**; quindi, soggetto di cui all'[articolo 5, comma 3, lett. c, Tuir](#). Sul punto, è stata chiaro il pensiero della Agenzia delle entrate nel ritenere che **l'operazione non potesse dar luogo a formazione di reddito da lavoro autonomo** (né altra categoria reddituale), in ragione del fatto che **manca, proprio nel conferimento, la monetizzazione del trasferimento**. Se non c'è incasso di denaro **non si configura l'ipotesi di cui all'[articolo 54, comma 1 quater, Tuir](#)**, e ciò anche se allo studio



viene assegnato un certo valore che, poi, si riverbera nell'entità della quota di partecipazione ricevuta e, in definitiva, nella **quota di partecipazione all'utile ancorata alla partecipazione**. Tutto ciò a condizione che lo statuto societario non preveda che, al momento del recesso, **vi sia il diritto a ricevere una somma in denaro pari al valore della quota**.

Alla medesima conclusione di non tassazione dello studio conferito **non perviene l'Agenzia delle Entrate**, se la **società conferitaria appartiene al perimetro del reddito d'impresa**; quindi, società di persone commerciale o società di capitali costituite in forma di STP. Nella più recente risposta ad interpello n. 107/2018, il caso era rappresentato dalla **trasformazione di uno studio associato in una Sas STP**, ritenendo l'interpellante che l'operazione poteva essere **qualificata come neutrale** ex [articolo 170, Tuir](#). A questa tesi non aderisce affatto l'Agenzia delle entrate, partendo dal presupposto **che non si può applicare istituti tributari pensati per società appartenenti al perimetro del reddito d'impresa a società che non vi appartengono** (studio associato). In realtà, l'operazione proposta va qualificata come una **trasformazione eterogenea da soggetto non appartenente al reddito d'impresa verso soggetto che vi appartiene**: in sostanza, l'[articolo 171, comma 2, Tuir](#). In base a tale norma, la **trasformazione eterogena progressiva viene trattata come un conferimento di beni** (quelli che eventualmente non appartengono già ad una azienda), **applicando**, quindi:

- l'[articolo 54, comma 1 bis, Tuir](#), per le eventuali **plus/minus dei beni strumentali**;
- l'[articolo 9, Tuir](#) (quindi valore normale) per i **beni diversi da quelli strumentali**.

Per dire il vero, l'agenzia delle entrate **non cita espressamente il valore della clientela** tra i beni diversi da trattare con l'[articolo 9, Tuir](#), ma questo, ovviamente, è il tema più delicato e certamente l'ostacolo maggiore ad eseguire conferimenti **verso società commerciali costituite in forma di STP**.

Proprio su questo scenario interviene il citato [articolo 177 bis, Tuir](#) – la cui decorrenza, a norma dell'articolo 6, comma 1, Correttivo Ires, dovrebbe essere il **periodo d'imposta in cui verrà approvato il Correttivo stesso** – affermando espressamente che **i conferimenti di beni materiali e immateriali** (compresa la clientela) **riferibili alla attività professionale, in una società costituita per l'esercizio di attività professionale** (viene citata espressamente la norma di cui alla L. 183/2011, quindi la STP) **non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze**. A ben vedere, è la medesima locuzione normativa che costituisce l'incipit dell'[articolo 176, Tuir](#), cioè i **conferimenti neutrali di azienda nel perimetro d'impresa**. I valori fiscali dei beni conferiti vanno **assunti in continuità dalla conferitaria** rispetto alla conferente (quindi, tra gli altri, il **valore della clientela non iscritto della contabilità della conferente non potrà avere alcun riconoscimento fiscale nella conferitaria**). Ciò che viene superato, con l'impostazione del nuovo [articolo 177 bis, Tuir](#), è il problema del **passaggio dalla sfera del reddito da lavoro autonomo alla sfera del reddito d'impresa**, passaggio che rende oggi impossibile, secondo l'Agenzia delle entrate, applicare le norme che regolano le stessa, alle **aggregazioni eseguite all'interno del perimetro del reddito d'impresa**.

Il nuovo [articolo 177 bis, Tuir](#), assume, peraltro, una **forma volutamente ampia**, comprendendo



nella neutralità fiscale anche **i conferimenti verso società professionali** diverse da quelle inquadrate dalla L. 183/2011 (si pensi alle società per l'esercizio della professione forense di cui alla L.247/2012) e **le operazioni di fusione, trasformazione o scissione di società professionali**, comprendenti le società semplici e le associazioni professionali.

Infine, un ulteriore elemento innovativo di grande interesse è **la neutralità fiscale accordata dalla lett.e), comma 2, articolo 177 bis, Tuir**, ai **trasferimenti di beni materiali e immateriali** (compresa la clientela), riferibili alla **attività professionale eseguita in forma individuale, che avvengono *mortis causa* o per atto di donazione**. Va segnalato, sul punto, che **non è previsto alcun vincolo parentale necessario per l'avente causa della operazione** che, quindi, **potrebbe essere anche un terzo rispetto al professionista individuale dante causa**.



## OSSERVATORIO PROFESSIONI

### ***Euroconference e ANC insieme per parlare di Intelligenza Artificiale e Digitalizzazione degli Studi***

di Redazione

In quest'epoca di costante evoluzione tecnologica, la digitalizzazione degli studi professionali non è solo una necessità ma **una straordinaria opportunità per migliorare la qualità della vita lavorativa**: la trasformazione digitale consente di **trasformare le attività di compliance in servizi a valore aggiunto e di orientare le competenze del personale verso nuove frontiere innovative**.

Giuseppe Busacca, AD Euroconference, e Marco Cuchel, Presidente ANC, aprono i lavori della sessione formativa dedicata a come la tecnologia e l'intelligenza artificiale possano diventare alleate fondamentali nel processo di digitalizzazione degli studi professionali. Durante l'evento verranno presentate strategie, strumenti e casi di successo che dimostrano l'impatto positivo di queste tecnologie. I partecipanti avranno l'opportunità di scoprire come sfruttare al meglio l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali per **rivoluzionare il proprio modo di lavorare**, migliorando l'efficienza operativa e offrendo servizi sempre più personalizzati e di alto valore ai propri clienti.

La digitalizzazione non è solo una questione di adottare nuove tecnologie, ma di **ripensare e innovare i processi aziendali**, rendendoli più efficienti e orientati al futuro. Durante l'evento, avrete l'opportunità di ascoltare esperti del settore che condivideranno la loro esperienza e conoscenza, illustrando casi di successo e fornendo consigli pratici su come affrontare le sfide della digitalizzazione.

L'evento si terrà in [diretta web il 19 settembre 2024 dalle 15:30 alle 17:30](#) e consentirà di maturare 2 crediti formativi per i Commercialisti.

Relatori: **Stefano Dovier**, Dottore Commercialista e **Massimiliano Di Giovanni**, *Digital Publishing Product Manager*.

Partecipando a questo seminario, potrete:

- **capire meglio le tendenze future**: con una visione d'insieme sulle tendenze attuali e future, sarete meglio preparati a navigare nel panorama in continua evoluzione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale;
- **valutare l'impatto dell'IA e della digitalizzazione sulla vostra attività**: scoprirete come queste tecnologie possono migliorare la qualità della vita lavorativa, aumentando la produttività e l'equilibrio tra vita professionale e personale;



- **esplorare nuove opportunità di consulenza:** la digitalizzazione può aprire nuove aree di consulenza e servizi, permettendovi di offrire un valore aggiunto ai vostri clienti e di differenziarvi dalla concorrenza;
- **migliorare le competenze digitali del vostro team:** la formazione e lo sviluppo delle competenze digitali del personale sono fondamentali per sfruttare appieno i benefici della digitalizzazione. Riceverete consigli pratici su come implementare programmi di formazione efficaci;
- **scoprire applicazioni concrete dell'IA nei servizi editoriali a supporto della professione:** con esempi pratici come l'esperienza di FiscoPratico, vedrete come l'IA può supportare le attività quotidiane dello studio professionale, dall'elaborazione dei contenuti alla gestione dei dati.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità gratuita di crescita e aggiornamento professionale. Iscrivetevi subito per partecipare al seminario e iniziate a rivoluzionare il vostro modo di lavorare, migliorando non solo l'efficienza dello Studio ma anche la qualità dei servizi offerti ai vostri clienti.

La vostra iscrizione è il primo passo verso un futuro più innovativo e di successo per il vostro studio professionale!